



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ente Acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

Riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barroccus
Manutenzione straordinaria della tratta Ponte Maxia - imbocco galleria Is Pillus

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI PROGETTISTI

IL RUP
Ing. Francesco Serra

Servizio Progetti e Costruzioni
Il Direttore
Ing. Stefano Serra



Francesco Serra
18.04.2023
10:38:20
GMT+00:00

Aprile 2023



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardinia



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOMMARIO

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI PROGETTISTI2

1.1. REQUISITI GENERALI.....2

1.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA2

1.2.1. *Requisiti di idoneità*.....2

1.2.2. *Requisiti di capacità economico-finanziaria*3

1.2.3. *Requisiti di capacità tecnica e professionale*.....4



1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI PROGETTISTI

Per poter partecipare alla gara in oggetto, il concorrente deve essere in possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura, dei requisiti minimi di cui ai successivi paragrafi.

1.1. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

1.2. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

1.2.1. Requisiti di idoneità

Requisiti del concorrente

➤ **Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

➤ (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

I concorrenti dovranno pertanto indicare, nelle dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione, i professionisti selezionati quali componenti del gruppo di lavoro individuato per l'espletamento dell'incarico. Tale gruppo dovrà essere costituito da almeno le seguenti figure professionali, in possesso dei corrispondenti requisiti:



N.	Figura	Requisiti di idoneità
1	Responsabile delle prestazioni ingegneristiche con riferimento agli aspetti di ingegneria civile (idraulica, edile, etc.)	Ingegnere, iscritto, in possesso di laurea magistrale/specialistica, all'albo professionale di riferimento
2	Responsabile aspetti connessi alle prestazioni geologiche	Geologo, in possesso di laurea magistrale/specialistica, iscritto all'albo professionale di riferimento
3	Responsabile aspetti connessi ai sistemi di gestione ambientale e di progettazione sostenibile	Ingegnere o Architetto, in possesso di laurea magistrale/specialistica, iscritto all'Albo professionale di riferimento
4	Responsabile della progettazione e Integrazione delle Prestazioni Specialistiche	Ingegnere, in possesso di laurea magistrale/specialistica, iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni

All'interno del gruppo di progettazione dovrà essere espressamente indicato il tecnico incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili sopra indicate, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

È ammesso inoltre che un unico professionista assolvà a più figure professionali purché in possesso dell'adeguato titolo professionale richiesto.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dal Committente.

Per ciascuna delle figure professionali del gruppo di lavoro individuato, il concorrente indica, nelle dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione:

- il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato;
- i dati relativi al possesso degli ulteriori requisiti prescritti in capo al singolo professionista;
- la forma di partecipazione al gruppo di lavoro tra quelle di seguito indicate:
 - componente di raggruppamento temporaneo;
 - associato di associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro deve essere fornita prova dell'iscrizione ad apposito registro professionale/commerciale corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato dal registro professionale/commerciale istituito nel Paese in cui è residente.

1.2.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

In forza dell'art. 83 commi 4 lett. a) e 5 nonché dell'Allegato XVII del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto delle indicazioni del punto 2.2.2.1 del Titolo IV delle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (approvate dal Consiglio dell'Autorità Con Delibera n. 973 del 14.09.2016 e aggiornate dallo stesso Consiglio con Delibere n. 138 del 21.02.2018 e n. 417 del 15.05.2019), il concorrente dovrà possedere il seguente requisito:



- **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, relativo alla somma degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, di importo almeno pari a **€ 100.000,00**.

Tale requisito è richiesto in ragione della complessità e della specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara nonché delle specifiche modalità stabilite per il pagamento degli acconti sul corrispettivo. In particolare assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili professionali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantire la capacità professionale, per assicurare un adeguato livello qualitativo delle prestazioni richieste.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredate della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

1.2.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

In forza dell'art. 83 comma 6 nonché dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle indicazioni del punto 2.2.2.1 del Titolo IV delle Linee Guida ANAC n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" ((approvate dal Consiglio dell'Autorità Con Delibera n. 973 del 14.09.2016 e aggiornate dallo stesso Consiglio con Delibere n. 138 del 21.02.2018 e n. 417 del 15.05.2019), l'operatore economico dovrà possedere tutti i seguenti requisiti:



- 1) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione del bando, di un elenco di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alle categorie di opere di cui al D.M. 17.06.2016 indicate nella successiva tabella, per i relativi importi totali minimi ivi indicati:

ELENCO DEI SERVIZI: CATEGORIE, ID E IMPORTI MINIMI				
Categoria e ID delle opere (Riferimenti D.M. 17.06.2016)			Valore delle opere oggetto della prestazione	Importo totale minimo dei lavori oggetto dei servizi espletati ed inseriti in elenco
Categoria	Destinazione funzionale	ID opere		
Idraulica	Acquedotti e fognature: Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	D.04	€ 6.558.788,24	€ 10.000.000,00 (circa 1,5 volte il valore delle opere)

Le attività svolte relativamente a lavori appartenenti alla destinazione funzionale ID D.05, avente grado di complessità superiore alla ID D.04 e quindi da considerarsi analoga a quest'ultima, saranno considerate idonee alla comprova del requisito sopra prescritto per la predetta destinazione funzionale ID D.04.



- 2) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di **n° 2 servizi** di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti alla categoria di opere di cui al D.M. 17.06.2016 indicata nella sottostante tabella, di importo totale almeno pari a quello ivi indicato **e specificamente riferiti alle tipologie di lavori anch'esse indicate in tabella**, in quanto considerate analoghe a quelle oggetto dell'affidamento per caratteristiche tecniche:

SERVIZI DI PUNTA: CATEGORIE, ID, TIPOLOGIE LAVORI E IMPORTI MINIMI					
Categoria e ID delle opere – Tipologie lavori (Riferimenti D.M. 17.06.2016)				Valore delle opere oggetto della prestazione	Importo totale minimo dei lavori oggetto dei servizi di punta
Categoria	Destinazione funzionale	ID opere	Tipologie specifiche dei lavori oggetto dei servizi di punta		
Idraulica	Acquedotti e fognature: Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	D.04	Acquedotti.	€ 6.558.788,24	€ 3.900.000 (circa 0,6 volte il valore delle opere)

Il requisito in questione non è frazionabile, pertanto nel caso di raggruppamenti temporanei ciascuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.



La comprova dei suddetti requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita mediante dichiarazione/i da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Si precisa che:

- ai fini del possesso dei requisiti richiesti, sono valutabili i servizi resi per studi di fattibilità e quant'altro indicato ai punti 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 delle Linee Guida ANAC n. 1, Titolo IV;
- i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali atti, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione attestante il rilascio della concessione edilizia con estremi di approvazione. In caso di comprovata impossibilità alla presentazione dei documenti suddetti, potrà essere presentata dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta (Determinazione n. 20 del 26.11.2003 dell'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici);
- nel caso specifico dell'appalto integrato complesso verrà valutato il servizio di progettazione dell'impresa aggiudicataria (non sono valutabili i progetti offerta);
- i servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel periodo di riferimento;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE costituendo al momento della partecipazione alla gara, la predetta dichiarazione deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che ne fanno parte.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda

B3-B8-67-6A-23-6D-4F-DA-40-06-21-A3-59-68-29-DF-52-CE-D3-4C
--

PAdES 1 di 1 del 18/04/2023 12:38:20

Soggetto: Francesco Serra

S.N. Certificato: 36833E58

Validità certificato dal 21/02/2022 16:13:38 al 28/12/2024 08:38:38

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
